



Oggetto

Approvazione elenco aggiornato di avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio e difesa del comune di Agropoli

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50 prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano "agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:*

1.1- *in un arbitrato o in una conciliazione;*

1.2- *in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;*

2) *consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31";*

Considerato che l'affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità,.....", in base al chiaro disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale del codice stesso;

Considerato che, a prescindere dalla questione della qualificazione degli incarichi di patrocinio legale come appalti di servizio ovvero come contratti d'opera professionale regolati esclusivamente dagli artt. 2222 e segg. del codice civile (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12.5.2012, n.2730 e, più recentemente, Corte Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, delibera 30.5.2016, n.162/PAR), e considerati i chiarimenti interpretativi da parte delle ANAC espressi , da ultimo nella deliberazione n.1158 del 09/11/2016, l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti implica che l'affidamento degli incarichi in questione deve avvenire nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 citato, applicabili a tutti gli appalti esclusi dall'applicazione puntuale delle disposizioni codicistiche;

Dato atto, in particolare, che secondo la giurisprudenza comunitaria i principi di uguaglianza di trattamento e non discriminazione non implicano la necessità di una gara competitiva ma implicano il rispetto dell'obbligo di trasparenza preventiva sulle regole e l'oggetto dell'incarico;

Ritenuto, pertanto, di poter fare riferimento per garantire il rispetto dei principi di cui al richiamato art. 4, alle disposizioni contenute nella *Comunicazione interpretativa* della Commissione 2006/C179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate dalle direttive "appalti pubblici", secondo la quale -laddove l'appalto dovesse essere rilevante per il mercato interno- le amministrazioni pubbliche debbono comunque garantire i seguenti principi:

- obbligo di pubblicità adeguata, che si sostanzia nel garantire a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'appalto di avere accesso ad informazioni adeguate prima che esso sia affidato, in modo tale che se tale soggetto lo desidera sia in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto, e che implica l'obbligo di pubblicazione di un avviso pubblicitario sufficientemente accessibile prima dell'aggiudicazione dell'appalto, che espliciti gli elementi essenziali dell'appalto da aggiudicare e della procedura di aggiudicazione;

- principi predeterminati per l'aggiudicazione, i quali si sostanziano nell'obbligo di una descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, nella predeterminazione delle regole applicate per la selezione dell'affidatario, e nella fissazione di termini adeguati per la presentazione di manifestazione di interesse;

Considerato, in particolare, che in base al par. 2.2.2 della richiamata Comunicazione “*le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre prevedere di applicare sistemi di qualificazione, vale a dire la redazione di un elenco di operatori qualificati mediante procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità. Successivamente, quando si tratterà di aggiudicare i singoli appalti che rientrano nel campo di applicazione del sistema, l'amministrazione aggiudicatrice potrà selezionare dall'elenco degli operatori qualificati, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare un'offerta (ad esempio estraendo a rotazione dall'elenco)*”;

Considerato:

- che l'ANAC con delibera n.1158/2016 ha evidenziato, operando una specificazione condivisa dalla Corte dei Conti, che nell'affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all'art.4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dal quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerte;
- che con la medesima delibera l'ANAC ha precisato che qualora vi siano ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione (ove siano stati istituiti elenchi di operatori qualificati, l'affidatario dev'essere individuato tra gli avvocati iscritti in detti elenchi).

Atteso che in esecuzione della suddetta deliberazione, con propria determinazione n.74 del 19/2/2019 avente ad oggetto “*Approvazione schema di avviso ed allegata domanda per la formazione dell'elenco degli avvocati di fiducia del comune di Agropoli per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio*” :

1. è stato approvato l'Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco, con valenza annuale, di professionisti esercenti l'attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile, Amministrativa, e Penale, per il patrocinio e la difesa del Comune di Agropoli;
2. è stato approvato lo Schema di Domanda di iscrizione nell'Elenco degli avvocati del Comune di Agropoli con valenza annuale, per l'affidamento di incarichi di patrocinio e difesa dell'Ente e il disciplinare di incarico professionale;
3. è stato disposto che lo stesso provvedimento venisse pubblicato all'albo on line, sul profilo committente “*amministrazione trasparente*” sottosezione “*bandi di gara e contratti*” e nella sezione “*Bandi di Gara*”,

Dato atto che con propria determinazione n° 103 del 3 aprile 2019 si è approvato “ *l'Elenco degli avvocati di fiducia del Comune di Agropoli per l'affidamento di servizi di assistenza legale e difesa in giudizio dell'Ente*” con l'indicazione per ciascun richiedente della materia di specializzazione, così come riportata in sede di presentazione della domanda;

Atteso che l'elenco è aggiornato con cadenza annuale e che, pertanto in virtù dei principi sopra richiamati, con propria determina n°1 del 3/1/2020 è stato approvato un nuovo avviso pubblico per la formazione di un nuovo elenco di professionisti esercenti l'attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile, Amministrativa e Penale, per il patrocinio e la difesa del Comune di Agropoli;

Dato atto che

- entro il termine del 2/2/2020, fissato quale ultimo giorno utile per la presentazione delle domande da parte dei legali professionisti interessati all'inserimento nell'elenco in oggetto, sono pervenute n° 67 domande, di cui n. 11 professionisti risultano già inseriti nell'elenco;
- n. 3 professionisti già inseriti hanno modificato l'indicazione dei rami di specializzazione (avv. De Feudis Sebastiano, avv. Marchese Luca ed avv. Perillo Michele);

Verificato che a seguito delle operazioni istruttorie, volte alla verifica delle domande di iscrizione e relativi allegati, si ritiene di procedere alla costituzione del nuovo elenco di avvocati per il conferimento degli incarichi legali per il patrocinio e la difesa dell'Ente, inserendo tutti i

professionisti di cui all'allegato elenco con l'indicazione per ciascun richiedente della materia di specializzazione, così come riportata in sede di presentazione della domanda;

Ritenuto, pertanto, in esecuzione degli atti amministrativi sopra richiamati, e tenuto conto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità cui deve essere informato tutto il procedimento di formazione, tenuta, aggiornamento e utilizzo dell'elenco in oggetto, di poter procedere all'approvazione dell'elenco redatto ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che l'inserimento nell'Elenco non comporta per l'Ente alcun obbligo di conferire incarico ai professionisti iscritti, né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune;

Rilevato che

- i professionisti cui affidare incarichi legali da parte del Comune di Agropoli saranno selezionati dall'approvando elenco nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016;
- ai sensi del punto 3.1.3 del paragrafo *“L'affidamento dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici”* delle linee guida ANAC n. 12 *“La stazione appaltante garantisce altresì l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare”*;

Rilevato che il Comune di Agropoli si riserva comunque la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco per i motivi indicati nel citato Avviso Pubblico;

Precisato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico dell'Ente;

Visto il Decreto legislativo n.267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Determina

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione;
- Di approvare, per i motivi esposti in premessa, un nuovo' *“Elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio e difesa del comune di Agropoli”*, con l'indicazione per ciascun richiedente della materia di specializzazione, così come riportata in sede di presentazione della domanda, allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, di cui all'allegato A;
 - Di dare atto, che l'elenco degli avvocati fiduciari del Comune, ad oggi vigente risulta composto da **n. 133 avvocati**, come da allegato B;
 - di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun onere contabile a carico dell'Amministrazione e, pertanto non necessita di parere o visto di regolarità contabile;
 - Di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio *on line*, e sul sito istituzionale del Comune di Agropoli *nella sezione “amministrazione trasparente”*

Il Funzionario responsabile
Margherita Feniello